



COMUNE DI USSARAMANNA

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

Via Marmilla n° 36 - C.A.P. 09020
Cod. Fiscale 82001030921 - Part. I.V.A. 00541190922
Tel. 0783/95015 - Fax. 0783/95382
Sito Web – <http://www.comune.ussaramanna.vs.it/>
PEC: protocollo@pec.comune.ussaramanna.vs.it
E-mail ufficio: serviziosociale@comune.ussaramanna.vs.it

BANDO GENERALE DI CONCORSO PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA GENERALE VALEVOLE PER L'ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA SITI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI USSARAMANNA

ART. 1 INDIZIONE DEL BANDO.

E' indetto, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 6 aprile 1989, n. 13, come modificata dalla L.R. del 28.05.1990, n. 14, il bando generale di concorso, valevole per la graduatoria generale e le sub-graduatorie finalizzate all'assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica, destinati alla generalità dei cittadini e alle categorie speciali (anziani, giovani coppie e handicappati), disponibili nel Comune di Ussaramanna.

È fatta salva la facoltà dell'Amministrazione Regionale di disporre la riserva di alloggi ai sensi dell'art. 14 della L.R. N. 13/1989, per situazioni di emergenza abitativa, quali pubbliche calamità, sfratti, sistemazione emigrati, sgombero di unità abitative da recuperare, trasferimento di appartenenti alle forze dell'ordine e, in genere, per motivate esigenze di particolare rilevanza.

ART. 2 REQUISITI GENERALI PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO.

Può partecipare al concorso per conseguire l'assegnazione di un alloggio residenziale pubblico chi possieda, ai sensi dell' art. 2 della L.R. 13/89, i seguenti requisiti:

a) **cittadinanza italiana o di paese della Comunità europea**, salva l'ammissibilità del cittadino straniero qualora tale diritto sia riconosciuto in condizioni di reciprocità da convenzioni o trattati internazionali;

b) **residenza anagrafica o attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune di Ussaramanna**, salvo che si tratti di lavoratori sardi emigrati.

Si intende per attività lavorativa principale l'attività alla quale viene dedicato almeno 2/3 del tempo complessivo e dalla quale si ricava almeno 2/3 del reddito complessivo risultante dalla documentazione fiscale;

c) **non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, nel Comune di Ussaramanna.**

E' considerato adeguato l'alloggio la cui superficie utile, determinata ai sensi dell'articolo 13 della legge del 27 luglio 1978 n. 392:

- non sia inferiore a 45 mq per un nucleo familiare composto da 1 o 2 persone;
- non inferiore a 60 mq per 3- 4 persone;
- non inferiore a 75 mq per 5 persone;
- non inferiore a 95 mq per 6 persone ed oltre.

Si considera comunque adeguato:

- l'alloggio di un vano, esclusi cucina e servizi, per il nucleo di una persona;
- l'alloggio di almeno 2 vani, esclusi cucina e servizi, quando il nucleo familiare è costituito da 2 persone.

In caso di diritto di proprietà o usufrutto su alloggio inadeguato, si applica il disposto dell'articolo 9, punto b. 2.2.) della L.R. 13/89;

d) **non titolarità di diritti di cui al precedente punto c) su uno o più alloggi, anche se inadeguati ed ubicati in qualsiasi località**, il cui valore locativo complessivo, determinato ai sensi della citata legge 27 luglio 1978, n. 392, sia almeno pari al valore locativo di alloggio adeguato con condizioni abitative medie nel Comune di Ussaramanna.

e) **assenza di precedenti assegnazioni in proprietà immediata o futura di alloggio** realizzato con contributi pubblici, ovvero di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da enti pubblici, sempreché l'alloggio non sia inutilizzabile o perito senza dar luogo a risarcimento del danno;

f) **Reddito annuo complessivo del nucleo familiare non superiore** al limite vigente alla data di scadenza del bando di concorso, determinato ai sensi dell'articolo 21 della Legge 5 agosto 1978 n°457 e successive modificazioni e integrazioni, pari attualmente ad **€ 14.162,00** (Deliberazione Giunta Regionale 10 marzo 2015 n.9/38), fatte salve variazioni di tale limite di reddito che intervengano entro i termini di scadenza del presente bando. Il reddito di riferimento è dato da quello imponibile ai fini fiscali desumibile dall'ultima certificazione dei redditi (**anno d'imposta 2017**).

MODALITA' DI CALCOLO DEL REDDITO (ai sensi della legge n.457/78, art.21).

Per reddito annuo complessivo del nucleo familiare si intende la somma dei redditi imponibili percepiti da tutti i componenti il nucleo familiare, quali risultanti dall'ultima dichiarazione fiscale presentata (**anno d'imposta 2017**). Il reddito complessivo imponibile così ottenuto è diminuito di euro 516,45 per ogni figlio fiscalmente a carico, e qualora alla formazione del reddito concorrano redditi da lavoro dipendente, questi, dopo l'eventuale detrazione per i figli a carico, sono calcolati nella misura del 60%.

g) **non aver ceduto in tutto o in parte** fuori dei casi previsti dalla legge l'eventuale precedente alloggio assegnato in locazione semplice;

Non possono presentare domanda di assegnazione coloro che abbiano abusivamente ceduto, in tutto o in parte, altro alloggio di edilizia residenziale pubblica già ottenuto in locazione.

I REQUISITI devono essere posseduti da parte del richiedente e, limitatamente alle lettere c) – d) – e) – g) , anche da parte degli altri componenti il nucleo familiare, alla data di presentazione della domanda nonché al momento dell'assegnazione e devono permanere in costanza del rapporto.

Il concorrente deve esplicitamente dichiarare in domanda che sussistono in suo favore, oltre che degli altri componenti il nucleo familiare, i requisiti di carattere generale sopraelencati. Tale dichiarazione è confermata dagli altri componenti il nucleo familiare maggiorenni, mediante la sottoscrizione congiunta del modulo di domanda.

DEFINIZIONE DI NUCLEO FAMILIARE (ai sensi dell'art. 2 comma 2 della Legge n°13/1989)

Per nucleo familiare si intende la **famiglia costituita dai coniugi o dai figli legittimi, naturali, riconosciuti e adottivi e dagli affiliati con loro conviventi.**

Fanno altresì parte del nucleo familiare:

- il convivente more uxorio;
- gli ascendenti fino al terzo grado;
- i discendenti fino al terzo grado;
- i collaterali fino al terzo grado;

purché la stabile convivenza con il concorrente abbia avuto inizio almeno 2 anni prima della data di pubblicazione del bando di concorso e sia dimostrata nelle forme di legge.

Possono essere considerati componenti del nucleo familiare anche persone non legate da vincoli di parentela o affinità, qualora la convivenza istituita abbia carattere di stabilità e sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale.

Tale ulteriore forma di convivenza, ai fini dell'inclusione economica e giuridica nel nucleo familiare, deve:

- risultare instaurata da almeno 2 anni dalla data del bando di concorso;
- essere dichiarata in forma pubblica con atto di notorietà sia da parte del concorrente sia da parte dei conviventi interessati;
- essere comprovata dalle risultanze anagrafiche.

ART. 3 PUNTEGGI DA ATTRIBUIRE ALLE DOMANDE- CONDIZIONI SOGGETTIVE ED OGGETTIVE

La graduatoria generale di assegnazione degli alloggi è formata, come stabilito dall'art.9 della L.R. n.13/89, sulla base dei punteggi attribuiti in dipendenza delle condizioni soggettive ed oggettive dei concorrenti e relativi nuclei familiari, con prevalente considerazione per l'obiettivo livello di gravità del loro fabbisogno abitativo.

Con lo stesso punteggio conseguito nella graduatoria generale, da questa vengono quindi stralciate, a norma dell'articolo 13 della L.R. 13/89, particolari sub-graduatorie di categorie prioritarie di concorrenti, socialmente meritevoli di più marcata attenzione nel contesto applicativo delle provvidenze per l'edilizia abitativa sovvenzionata.

I punteggi da attribuire alle domande sono determinati come di seguito indicato:

a)	Condizioni soggettive (massimo 8 punti)	Punteggio
1)	Reddito pro-capite del nucleo familiare, determinato con le modalità di cui all'art.21 della legge 5 agosto 1978, n.457, e successive modificazioni e integrazioni (Deliberazione Giunta Regionale n. 9/38 del 10/03/2015 fatte salve variazioni di tale limite di reddito che intervengano entro i termini di scadenza del presente bando):	
	a. non superiore a € 1.540,00 annue per persona	2
	b. superiore a € 1.540,00 e non superiore a € 2.568,00 annue per persona	1
2)	Nuclei familiari composti da 5 o più unità.	1
3)	<u>Anziani</u> : richiedenti che abbiano superato il 60° anno di età alla data di presentazione della domanda, a condizione che vivano soli o in coppia, anche con eventuali minori a carico.	1

4)	<u>Giovani coppie</u> : famiglie con anzianità di formazione non superiore a due anni dalla data della domanda e famiglie la cui costituzione è prevista entro un anno. N.B.: Questo punteggio è attribuibile purché la famiglia richiedente viva in coabitazione, occupi locali a titolo precario o, comunque, dimostri di non disporre di alcuna sistemazione abitativa adeguata.	1
5)	<u>Invalidi</u> presenza nel nucleo familiare di persone affette da menomazione di qualsiasi genere, formalmente riconosciute dalle autorità competenti (da certificare), che comportino una diminuzione permanente della capacità lavorativa: a. da 1/3 fino a 2/3 (invalidi)	2
6)	<u>Portatori handicap</u> : presenza di handicappati nel nucleo familiare, da certificare da parte delle autorità competenti. (ai fini dell'attribuzione del punteggio si considera handicappato il cittadino affetto da menomazioni di qualsiasi genere che comportino una diminuzione permanente della capacità lavorativa superiore a 2/3 punti.) N.B. Il punteggio non è cumulabile con il punteggio di cui al punto 5)	3
7)	Emigrati e Profughi: nuclei familiari che rientrino in Italia per stabilirvi la loro residenza o che siano rientrati da non più di 12 mesi dalla data di pubblicazione del bando. N.B.: Il punteggio non è cumulabile con i punteggi di cui ai punti 3) e 4)	2

b) **Condizioni oggettive (massimo 10 punti)**

	Situazione di grave disagio abitativo accertata da parte dell'autorità competente ed esistente da almeno due anni dalla data del bando, dovuta a:	Punteggio
1)	Abitazione in alloggio impropriamente adibito ad abitazione (anche comprovata sopravvenuta inidoneità abitativa dichiarata dai competenti organi per motivi statico/strutturali ed igienico/sanitari), ovvero procurato a titolo precario dall'Assistenza pubblica (condizione molto grave). N.B.: Si prescinde dalla sussistenza della condizione biennale quando la sistemazione precaria di cui al punto 1) derivi da abbandono di alloggio a seguito di calamità o di imminente pericolo riconosciuto dall'Autorità competente, o da provvedimento esecutivo di sfratto.	4
2)	Coabitazione in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, ciascuno composto di almeno due unità (condizione grave). <i>N.B.: Il punteggio non è cumulabile con il punteggio di cui al punto 4) e 5)</i>	2
3)	Abitazione in alloggio antigienico, ritenendosi tale quello privo di servizi igienici o che presenti umidità permanente dovuta a capillarità, condensa o idroscopicità, ineliminabile con normali interventi manutentivi. <i>N.B.: Il punteggio non è cumulabile con i punteggi di cui al punto 1)</i>	2
4)	Situazione di disagio abitativo esistente alla data del bando, in particolare: Abitazione in alloggio sovraffollato: a) da due persone a vano utile; b) da tre persone a vano utile; c) da quattro persone a vano utile. Il suddetto punteggio è attribuito solo in misura di 0,50 al titolare di un diritto di proprietà o usufrutto su alloggio considerato inadeguato ai sensi dell'art. 2, punto c) della L.R. 13/89, se il titolare medesimo non si impegna, all'atto della domanda, a cedere in locazione l'alloggio stesso ad un soggetto tra quelli inclusi nella graduatoria e per il quale l'alloggio sia da considerare adeguato.	2 3 4

5)	<p>Richiedenti che abitino in alloggio che debba essere rilasciato a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto non intimato per inadempienza contrattuale, di verbale di conciliazione giudiziaria, di ordinanza di sgombero, nonché di provvedimento di collocamento a riposo di dipendente pubblico o privato che usufruisca di alloggio di servizio.</p> <p><i>N.B.: Il punteggio non è cumulabile con i punteggi di cui al punto 1), 2), 3) e 4) ovvero non è cumulabile con le altre condizioni oggettive.</i></p>	4
----	---	---

ART. 4 SUB GRADUATORIE

Appartengono alle particolari categorie di concorrenti da inserire in apposite sub-graduatorie secondo i criteri di cui all'art. 13 della L.R. 13/89 e s.m.i.:

a)Anziani: richiedenti che abbiano superato il 60° anno di età alla data di presentazione della domanda, a condizione che vivano soli o in coppia (non più di 2 componenti), anche con eventuali minori a carico;

b)Giovani coppie: i nuclei familiari la cui costituzione è prevista entro un anno dalla data di presentazione della domanda, ovvero formatasi da non oltre due anni dalla data della domanda, purché la famiglia richiedente viva in coabitazione, occupi locali a titolo precario o, comunque, dimostri di non disporre di alcuna sistemazione abitativa adeguata;

c)Invalidi e portatori di handicap: nuclei familiari nei quali uno o più componenti siano affetti da menomazione di qualsiasi genere, formalmente riconosciute dalle autorità competenti, che comportino una diminuzione della capacità lavorative da 1/3 a 2/3 (invalidi) o superiore a 2/3 (portatori di handicap).

La quota degli alloggi da assegnare alle categorie sopraindicate è così determinata:

- Agli anziani, alle giovani coppie e alle persone sole, vengono assegnati prioritariamente gli alloggi di superficie utile non superiore a mq. 45, da ripartirsi tra tali categorie in percentuale alle relative domande, garantendo agli anziani una percentuale non inferiore al 10% degli alloggi minimi realizzati;
- Agli invalidi e portatori di handicap vengono assegnati prioritariamente gli alloggi collocati al piano terra nonché quelli inseriti in edifici realizzati con abbattimento delle barriere architettoniche secondo quanto disposto all'art. 17 del D.P.R. 27 aprile 1978 n°384.

L'Amministrazione Comunale si riserva la possibilità, ai sensi della L.R. n.13/89, art.14, comma 1, di richiedere all'Amministrazione Regionale eventuali quote di riserva sugli alloggi da assegnare per far fronte a specifiche situazioni di emergenza abitativa, quali pubbliche calamità, sfratti, sistemazione di emigrati, sgombero di unità abitative da recuperare, trasferimento di appartenenti alle forze dell'ordine, o altre motivate esigenze di particolare rilevanza o gravità.

Anche per l'assegnazione degli alloggi riservati devono sussistere i prescritti requisiti di carattere generale, salvo che non si tratti di sistemazione provvisoria, di durata comunque non eccedente gli anni due.

ART. 5 CANONE DI LOCAZIONE

Il canone di locazione degli alloggi è stabilito ai sensi dell'art. 31 e successivi della L.R. 6 aprile 1989, n. 13 e successive modificazioni e integrazioni (L.R. 28/05/1990, n° 14 e L.R. 05/07/2000 n° 7).

ART. 6 MODALITA' PRESENTAZIONE DOMANDE

Il modello di domanda e il relativo bando sono disponibili presso l'ufficio Protocollo del Comune di USSARAMANNA nei giorni e orari di apertura al pubblico, ovvero presso l'Azienda Regionale Edilizia Abitativa (A.R.E.A.) di CAGLIARI.

Il Bando e l'intera modulistica sono, altresì, scaricabili dal sito istituzionale del Comune all'indirizzo <http://www.comune.ussaramanna.vs.it>.

Le domande redatte esclusivamente sugli appositi moduli, munite di marca da bollo da € 16,00 e debitamente compilate, firmate e corredate dall'intera documentazione richiesta, dovranno essere indirizzate al Sindaco del Comune di USSARAMANNA, e trasmesse in busta chiusa ove va riportata la seguente dicitura: **“Domanda di partecipazione al bando pubblico per l'assegnazione di alloggi ERP”**, secondo le seguenti modalità e scadenze:

MODALITA' DI CONSEGNA DELLE DOMANDE

Le domande possono essere:

- **consegnate A MANO**, all'ufficio protocollo del Comune di USSARAMANNA – via Marmilla n.36, aperto al pubblico nei seguenti giorni e orari:

Mattina: dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00

Pomeriggio: il martedì dalle ore 15,00 alle ore 18,00

-**spedite A MEZZO POSTA**, mediante raccomandata A/R. In tal caso farà fede la data del timbro dell'ufficio postale di spedizione. Verranno però **ESCLUSE** tutte le domande che, seppure spedite a mezzo posta entro i termini di presentazione stabiliti nel bando, non perverranno all'ufficio protocollo comunale entro i dieci giorni successivi alla data di scadenza di tali termini.

- **spedite tramite PEC** all'indirizzo protocollo@pec.comune.ussaramanna.vs.it (tale modalità di spedizione può essere

utilizzata solo dai richiedenti in possesso di casella PEC).

TERMINE PERENTORIO PRESENTAZIONE DOMANDE

- 1) **per i residenti in Italia** entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione del relativo avviso di bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (B.U.R.A.S.);
- 2) **per i residenti nell'area europea** il termine è prorogato di 60 giorni ;
- 3) **per i residenti in Paesi extraeuropei** il termine è prorogato di 90 giorni ;

Nel caso in cui il giorno ultimo di presentazione della domanda (30°, 60°, 90°) dovesse cadere in giorno non lavorativo e/o festivo, la scadenza si intenderà prorogata al primo giorno lavorativo.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione delle istanze dovute ad eventuali disguidi postali o comunque imputabili a terzi o caso fortuito o forza maggiore.

Si precisa, inoltre, che le domande non potranno essere presentate prima della data di pubblicazione dell'avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna.

Il relativo avviso pubblico è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (B.U.R.A.S.) in data 27/09/2018.

ART. 7 CONTENUTO E MODALITA' DI COMPILAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di partecipazione al concorso è predisposta in forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, nella quale il concorrente esplicitamente dichiara che sussistono in suo favore, oltre che degli altri componenti familiari, i requisiti di carattere generale prescritti per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica di cui all'articolo 2 del presente bando.

A tal fine la domanda deve essere sottoscritta, congiuntamente, dal richiedente e dai componenti maggiorenni del nucleo familiare.

Alla domanda dovrà essere allegata copia del documento di riconoscimento in corso di validità dei suddetti sottoscrittori.

Per la generalità dei cittadini dovranno essere indicati:

1. cittadinanza, residenza del concorrente, Comune sede dell'attività lavorativa;
2. composizione nucleo familiare, corredata dai dati personali e reddituali di ciascun componente;
3. reddito complessivo del nucleo familiare, senza le detrazioni e gli abbattimenti di legge che verranno conteggiati dall'ufficio;
4. Codice fiscale di tutti i componenti il nucleo familiare;
5. Esatto recapito ove effettuare al concorrente le comunicazioni relative al concorso;
6. (per gli emigrati) Dichiarazione di non aver presentato domanda di partecipazione ad altri concorsi per l'assegnazione di alloggi E.R.P. ai sensi dell'art.2 lett. b) del presente bando;
7. ogni altro elemento utile ai fini dell'attribuzione dei punteggi e della formazione della graduatoria.

Per ogni persona di età superiore a 15 anni indicata nella domanda, dovranno essere dichiarati:

1. L'esatta occupazione oppure la condizione di studente, o quella di persona in cerca di prima occupazione o di disoccupato;
2. Se lavoratori dipendenti o pensionati, il reddito imponibile risultante dal modello C.U., oppure modello UNICO o 730 (se presentati) relativo ai redditi percepiti **nell'anno 2017**;
3. Se lavoratori autonomi, il reddito imponibile risultante dalla denuncia dei redditi percepiti **nell'anno 2017**.

Casi particolari:

- Per alcune tipologie di reddito non è previsto dalla normativa fiscale che venga predisposto un modello C.U.. In tal caso dovrà essere prodotta dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante l'attività svolta, il periodo lavorativo e il reddito totale percepito **nell'anno 2017**.
- Il coniuge separato che percepisce l'assegno di mantenimento dovrà produrre dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la quota percepita per sé e quella percepita per i figli relativamente **all'anno 2017**.

La presentazione di domande incomplete comporterà l'esclusione, se non regolarizzate nei termini assegnati in sede di istruttoria.

ART. 8 DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

PER TUTTE LE DOMANDE

1. copia del documento di riconoscimento in corso di validità dei sottoscrittori.

GIOVANI COPPIE

1. Se la costituzione è avvenuta non oltre due anni prima della data di presentazione della domanda: dichiarazione sostitutiva di stato di famiglia storico con l'indicazione della data del matrimonio e, nel caso di non residenti a Ussaramanna, il comune presso il quale è stato celebrato il matrimonio;

2. Se la costituzione è prevista entro un anno dalla data di presentazione della domanda: dichiarazione scritta della volontà di costituire un nuovo nucleo familiare e documentazione relativa al reddito di ciascuno dei dichiaranti.

In entrambi i casi idonea documentazione atta a dimostrare che il richiedente vive in coabitazione, anche con la famiglia di origine, occupi locali a titolo precario o, comunque, dimostri di non possedere alcuna sistemazione abitativa adeguata. (Certificazione rilasciata dalla competente ASL).

Nel caso di mancata costituzione del nucleo familiare entro il termine suindicato il punteggio assegnato verrà revocato e si procederà al riesame della domanda al fine di verificare la permanenza dei requisiti di ammissibilità e/o la modifica del punteggio da assegnare.

INVALIDI e PORTATORI DI HANDICAP

Copia conforme all'originale del certificato ASL o della sentenza di riconoscimento di invalidità e/o handicap in corso di validità al momento della presentazione della domanda.

EXTRA COMUNITARI

Copia conforme di permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno) o di permesso di soggiorno almeno biennale (art. 40, comma 6, D.Lgs. 286/98).

EMIGRATI E PROFUGHI

Per gli emigrati:

- Copia conforme all'originale del certificato dell'autorità consolare oppure, in mancanza dell'attestato del consolato, autocertificazione relativa al proprio stato di emigrato;
- Copia conforme all'originale del certificato storico di residenza qualora non residenti a Ussaramanna;

Per i profughi:

- copia conforme all'originale del certificato rilasciato dalla prefettura attestante lo stato di profugo.

CONDIZIONI DELL'ALLOGGIO SOTTO IL PROFILO IGIENICO-SANITARIO:

-per l'alloggio improprio: copia conforme all'originale del certificato ASL recante la descrizione sommaria degli ambienti di cui si compone l'alloggio e le sue condizioni igienico- sanitarie e statico-strutturali; ovvero provvedimento dell'autorità competente attestante che trattasi di alloggio procurato a titolo precario dall'assistenza pubblica;

-per l'alloggio antigienico: copia conforme all'originale del certificato ASL recante la descrizione delle condizioni igienico-sanitarie dell'alloggio, la presenza o meno di umidità permanente o diffusa, la specificazione se questa sia dovuta a capillarità, condensa o idroscopicità se sia eliminabile con normali interventi di manutenzione;

-per l'alloggio sovraffollato: descrizione degli ambienti di cui è composto l'alloggio con relativi mq. per ambiente o vano e dichiarazione di sovraffollamento con copia planimetria alloggio.

SFRATTO E RILASCIO DELL'ALLOGGIO

-Copia conforme all'originale del provvedimento (ordinanza di sgombero, provvedimento esecutivo di sfratto non intimato per inadempimento contrattuale, verbale di conciliazione giudiziaria, ovvero di atto di collocamento a riposo di dipendente pubblico o privato che usufruisca di alloggio di servizio).

Le situazioni che determinano l'attribuzione del punteggio, di cui ai precedenti punti, che non possono essere comprovate con dichiarazioni sostitutive di certificazioni o dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà (art.46 e 47 del DPR 445/2000) devono essere dimostrate allegando la documentazione relativa.

L'omessa presentazione anche di uno solo dei predetti documenti, potrà comportare la non attribuzione del relativo punteggio.

ART. 9 ISTRUTTORIA, CONTROLLI, FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA, RICORSI.

Ai sensi dell'articolo 71 del D.P.R. n°445/2000 il Comune procederà ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rilasciate dai richiedenti. Ferme restando le denunce alle autorità competenti e le sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. n°445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni o la falsità dei documenti presentati, il richiedente decade dal beneficio eventualmente ottenuto. I nominativi dei richiedenti assegnazione alloggio di ERP potranno essere inviati agli organi territoriali preposti ai controlli previsti dalle leggi vigenti.

Il Comune procederà:

- all'istruttoria, verificando la completezza e la regolarità della domanda e la presenza della documentazione richiesta;
- alla verifica della sussistenza dei requisiti e condizioni richieste dal bando;
- all'esclusione delle domande incomplete e non debitamente regolarizzate;
- all'attribuzione del punteggio spettante in base alle condizioni soggettive e oggettive dichiarate e, nei casi richiesti, debitamente documentate;
- alla formazione della graduatoria provvisoria, con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun concorrente, ovvero degli eventuali motivi di esclusione, che sarà:
- pubblicata per 30 giorni all'albo pretorio on-line comunale ai sensi di legge;
- pubblicata presso la sede A.R.E.A. di Cagliari.

Ai lavoratori emigrati sarà data notizia mediante lettera raccomandata della pubblicazione della graduatoria provvisoria e della posizione conseguita nella stessa.

Contro la graduatoria provvisoria gli interessati potranno presentare opposizione:

- entro i 30 giorni successivi alla data di pubblicazione per i residenti in Italia;
- entro i 60 giorni successivi alla data di ricevimento della raccomandata per i lavoratori emigrati all'estero.

Il ricorso presentato o pervenuto oltre il suddetto termine di 30 giorni, o di 60 giorni, sarà dichiarato inammissibile.

All'opposizione gli interessati hanno facoltà di allegare eventuali documenti integrativi a quelli presentati ai fini del concorso. Si avvisa però che non sono valutabili, ai fini della determinazione del punteggio dell'opponente i documenti e i certificati che egli avrebbe potuto e dovuto presentare nei termini del concorso.

Esaurito l'esame delle opposizioni ed effettuato (l'eventuale) sorteggio in pubblica seduta delle domande che abbiano conseguito il medesimo punteggio, verrà formulata la graduatoria definitiva.

La data del sorteggio sarà comunicata agli interessati, che hanno diritto ad assistervi, con almeno 10 giorni di anticipo.

La graduatoria definitiva, dopo l'approvazione con apposito atto dirigenziale, sarà pubblicata con le stesse modalità stabilite per la graduatoria provvisoria e costituirà provvedimento definitivo, restando valida fino alla pubblicazione di una nuova graduatoria.

La graduatoria definitiva potrà essere modificata qualora il Comune accerti la sopravvenuta mancanza di alcuno dei requisiti richiesti per l'assegnazione o la non veridicità delle dichiarazioni circa le condizioni di priorità a suo tempo poste a base della collocazione in graduatoria.

ART. 10 INFORMATIVA SULLA PRIVACY

I dati personali raccolti, nell'ambito della procedura, saranno trattati anche con strumenti informatici nel rispetto della normativa sulla privacy, di cui al Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali G.D.P.R. 2016/679 artt. 13-14.

ART. 11 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi dell'art. 6 della Legge 241/1990, il Responsabile del Procedimento è l'Assistente Sociale Michela Doi, che potrà essere contattata al numero: 0783/95015, via fax al numero 0783/95382, oppure a mezzo e-mail all'indirizzo: serviziosociale@comune.ussaramanna.v.s.it

Ussaramanna, li 27/09/2018

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Anna Caddeo